

Polizza per la protezione delle Aziende Alimentari e Vinicole a copertura dei rischi: Incendio (All risks), Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro, responsabilità civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Check- All Aziende Alimentari e Vinicole

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Garanzia danni materiali e diretti

- **Eventi Sociopolitici:** danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di eventi sociopolitici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio).
- **Merci e macchinari presso terzi:** danni da incendio, fulmini, esplosioni e scoppio non causati da ordigni esplosivi.
- **Colpa grave dell'assicurato:** danni derivanti degli eventi per i quali è restata la garanzia, determinati da colpa grave dell'assicurato, del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.
- **Grandine:** danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto, manufatti di materia plastica.
- **Trasporti grappoli d'uva e acini (valida solo per le aziende vinicole):** danni causati a grappoli d'uva recisi e acini a seguito di trasporto a bordo di mezzi (**purché specializzati**) di terzi, dal punto di raccolta al luogo di lavorazione.
- **Anticipo Indennizzi:** prima della liquidazione del sinistro, pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquistate.

Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

- Danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand.
- Danni derivanti dall'esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei.
- Danni alla proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti.

- Danni derivanti dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso – siti all'interno dell'azienda – anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio.
- Danni derivanti dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani.
- Danni derivanti dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, e di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale.
- Danni dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali.
- Danni derivanti dalla circolazione e uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore.
- Danni dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- Danni derivanti dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'assicurato per tale scopo.
- Danni derivanti dalla proprietà, manutenzione e esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, e i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda.
- Danni derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione, degustazione e dimostrazione dei prodotti e/o dimostrazione dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi.
- Danni derivanti dalla gestione di spacci aziendali, dallo svolgimento di attività di distribuzione promozionale dei propri prodotti, anche presso terzi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria.
- Danni derivanti dalla gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda.
- Danni derivanti dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce.
- Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
- Danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di colonie e asili nido per i figli dei prestatori di lavoro.
- Danni derivanti dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti.
- Danni derivanti dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.
- Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate.
- Danni dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante.
- Danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
- Danni derivanti dall'esecuzione di lavori complementari e/o accessori per l'esercizio dell'attività assicurata.
- **Lavori ceduti in appalto o subappalto - Responsabilità da committenza:** responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per danni causati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti.
- **Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro:** responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni causati a terzi dai propri prestatori di lavoro.
- **Proprietà e/o conduzione di fabbricati e /o terreni nei quali si svolge l'attività:** responsabilità civile dell'assicurato nella qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza e negli impianti fissi destinati alla loro conduzione. Sono compresi i danni da manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni e la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di committente del lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- **Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi:** danni derivanti da interruzione e o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- **Danni da incendio:** danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, e danni avvenuti in occasione di lavoro presso terzi.
- **Lavoro presso terzi:** danni ai locali ove si eseguono le operazioni e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del lavoro.
- **Responsabilità civile personale:** responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, titolare, familiare associato in partecipazione, socio dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati a terzi o a altri prestatori di lavoro, **limitatamente alle lesioni corporali.**
- **Cose in consegna e custodia:** danni alle cose in consegna o custodia all'assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate: danni alle cose di terzi sollevate per esigenze di carico (sempreché i danni derivano dalla caduta della cosa sollevata) o movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'assicurato e/o presso terzi. • Danni da furto: responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto causati a terzi da persone che si sono avvalse di impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per svolgere l'attività stessa. • Macchinari ed impianti azionati da persone non abilitate: danni causati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persone sprovviste dell'abilitazione prescritta. • Mezzi meccanici di sollevamento: rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'azienda. • Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti: responsabilità civile dell'assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi (compreso l'acquirente), causati da prodotti somministrati o venuti al dettaglio. • Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori: danni alle cose di terzi che sono direttamente oggetto di lavorazione da parte dell'assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose danneggiate. • Leasing: responsabilità civile delle società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione.
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Garanzia danni materiali e diretti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio locativo: danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento coperto ai locali tenuti in locazione dall'assicurato. • Ricorso Terzi: somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti causati a beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali. • Furto e Rapina: risarcimento a favore dell'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e rapina del contenuto (compresi macchinari all'esterno). Sono compresi i guasti causati da ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali in occasione di furto o rapina. • Maggiori spese: spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, a condizione che tali spese siano state sostenute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrutti. • Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro: spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro. • Prezzo di vendita delle merci (Selling price): in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzo delle merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto (dedotti costi, commissione o spese non sostenuti con la mancata consegna). • Merci in refrigerazione (opzione A): danni subiti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle frigorifere, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero. • Merci di refrigerazione (opzione B): danni subiti dalle merci in refrigerazione custodite in celle e/o magazzini frigoriferi, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero. • Guasti alle macchine: guasti accidentali meccanici propri del macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso a cui sono destinati. • Terremoto: danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto. • Inondazioni e alluvioni: danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione. • Merce Flottante - Assicurazione fluttuante a denunce posticipate: Zurich si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili altre somme fino ad un massimo indicato nella scheda di polizza e previo versamento anticipato per ciascuna annualità e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del premio.
<p>Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile smercio prodotti di terzi: danni causati dall'assicurato a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute. • Malattie professionali: rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. • Inquinamento accidentale: responsabilità civile dell'assicurato per danni involontariamente causati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta nella scheda di polizza.

	<ul style="list-style-type: none"> • Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale: danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verificano all'interno del perimetro aziendale e/o cantiere nel quale si svolge l'attività descritta.
<p>Garanzia "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada: la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto negli USA e in Canada e per i danni ovunque verificatisi. • Vendita e distribuzione di prodotti di fabbricazione CEE: danni causati a terzi da difetto dei prodotti. • Responsabilità del venditore (garanzia vendors liability): sono considerati assicurati anche le persone ed organizzazioni specificate nell'apposita appendice, per la responsabilità civile derivante dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'assicurato e garantiti dalla garanzia R.C.P. • Ritiro prodotti dell'assicurato: rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per ritirare e/o distruggere i prodotti già venduti o distribuiti sul mercato dal momento in cui si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> - i prodotti abbiano causato o possano causare danni a terzi; - i prodotti siano stati manomessi, alterati o contaminati dolosamente da parte di terzi; - le Autorità ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione. • Ritiro prodotti di terzi: rimborso delle spese sostenute da terzi utilizzatori dei prodotti descritti nella scheda di polizza, per il ritiro dal mercato di prodotti diversi da quelli assicurati, nel caso in cui i prodotti assicurati siano entrati a farne parte quali componenti, a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> - i prodotti abbiano causato o possano causare danni a terzi; - le Autorità ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione.



Che cosa NON è assicurato?

<p>Garanzia danni materiali e diretti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di: <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario; - acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario; - acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. • I danni e/o le perdite riguardanti il software o i dati elettronici. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Ricorso terzi", i danni a beni che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e ogni altro parente e a lui affine; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti al punto precedente; (iii) le società controllanti o collegate. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Maggiori spese", le spese conseguenti a prolungamento e estensione dell'inattività causati da (i) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità; (ii) difficoltà di riempimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Guasti alle macchine", (i) i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati; (ii) i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici; (iii) i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi a danni indennizzabili; (iv) i danni ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce; (v) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Inondazioni e alluvioni", i danni a beni mobili all'aperto. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Merce Flottante - Assicurazione Fluttuante a denunce posticipate", le somme eccedenti il valore di massimo impiego relativo a ciascuna partita.
--	--

<p style="text-align: center;">Garanzia "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I danni di cui la Compagnia debba rispondere come previsto dagli artt. 1783, 16784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile. • I danni a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate. • Gli importi che la Compagnia sia tenuta a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio. • I lavori di coltivazione agricole e altre lavorazioni affini. • Con riferimento alla garanzia "Lavori ceduti in appalto o subappalto – responsabilità da committenza", la responsabilità civile propria degli appaltatori/subappaltatori. • Con riferimento alla garanzia "Danni da incendio", i danni alle cose che l'assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. • Con riferimento alla garanzia "Lavori presso terzi" (i) i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo; (ii) i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosioni, o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. • Con riferimento alla garanzia "Cose in custodia" (i) i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione; (ii) i danni alle cose che sono oggetto di lavorazione; (iii) i danni subiti da cose sollevate, caricate scaricate. • Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti" (i) i danni alle merci non detenute in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività; (ii) i danni alle cose, per l'esecuzione dei lavori, quali strumento di lavorazione da parte dell'assicurato. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Responsabilità civile smercio prodotti di terzi", i danneggiamenti delle cose e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Malattie professionali" (i) i prestatori di lavori per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; (ii) le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge; (iii) le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno; (iv) asbestosi e silicosi; (v) le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Inquinamento accidentale" (i) le conseguenze indirette; (ii) i danni cagionati a cose di terzi, che l'assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale", i danni subiti da terzi trasportatori.
<p style="text-align: center;">Garanzia "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia opzionale "Estensioni della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada", i punitive or exemplary damages. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Responsabilità de venditore (garanzia vendors liability)", (i) vendite o distribuzioni non autorizzate dall'assicurato; (ii) danni corporali o materiali derivanti da azioni dell'assicurato, da qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto, da qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi, da prodotti che dopo la distribuzione o la vendita sono stati etichettati od usati come contenitori; (iii) danni corporali o materiali che si verificano nei locali del venditore; (iv) pretese o responsabilità per i danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del responsabile; (v) qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'assicurato contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto a cui si riferisce la garanzia. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Ritiro prodotti dell'Assicurato", (i) il controvalore dei prodotti ritirati; (ii) i costi necessari per riacquistare la fiducia del pubblico, della clientela; (iii) i costi necessari a decontaminare o a rendere i prodotti difettosi ritirati nuovamente commerciabili; (iv) i costi conseguenti ad operazioni svolte non conformemente a regole e norme sulla sicurezza, salute, igiene pubblica; (v) ogni operazione di ritiro che poteva essere prevista dall'assicurato avendo avuto lo stesso o i suoi dipendenti notizia di situazioni avvenute prima della data di decorrenza della presente polizza, che avrebbero potuto determinare un'operazione di ritiro dei prodotti; (vi) le spese per il ritiro dei prodotti descritti in polizza, qualora siano entrati a far parte di altri prodotti. • Con riferimento alla garanzia opzionale "Ritiro prodotti di terzi", (i) il controvalore dei prodotti ritirati e quello dei prodotti descritti in polizza; (ii) i costi necessari per riacquistare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione; (iii) i costi necessari a decontaminare o rendere i prodotti difettosi ritirati nuovamente commerciabili; (iv) i costi conseguenti ad operazioni svolte non conformemente a regole e a norme sulla sicurezza; (v) ogni operazione di ritiro che poteva essere prevista dall'assicurato, avendo avuto lo stesso o dai suoi dipendenti, notizia di situazioni avvenute prima della data di decorrenza della presente polizza; (vi) le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'assicurato, e non previsti per legge; (vii) le spese per il ritiro di prodotti, diversi dai prodotti nei quali siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti descritti in polizza; (viii) le spese per il ritiro da parte dell'assicurato dei prodotti descritti nella scheda di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia danni materiali e diretti

- Sono esclusi i danni subiti da terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni, frutti pendenti, vinacce e/o sottoprodotti della pigiatura ed animali in genere.
- Sono esclusi i danni subiti da aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di trasporto a fune o su rotaie.
- Sono esclusi i danni subiti da monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno.
- Sono esclusi i danni subiti da archivi e simili.
- Sono esclusi i danni subiti da modelli, stampi e simili.
- Sono esclusi i danni subiti da supporti dati schede, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura.
- Sono esclusi i danni subiti da merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura.
- Sono esclusi i danni subiti da beni in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze.
- Sono esclusi i danni subiti da linee di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti.
- Sono esclusi i danni subiti da baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto.
- Sono esclusi i danni causati da beni o parto di essi, in fase di costruzione, monitoraggio, smontaggio e/o collaudo.
- Sono esclusi i danni causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti.
- Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a merci all'aperto nonché macchinario posto all'aperto, non fisso per destinazione.
- Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture.
- Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a gru, ciminiere, camini, cavi, aere, insegne, vetrate, lucernari.
- Sono esclusi i danni causati da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento.
- Sono esclusi i danni causati da operazioni di riempimento, travaso, svuotamento, nonché qualsiasi operazione di spostamento durante la lavorazione di vini.
- Sono esclusi i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, di software o di programmi per computer.
- Relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed elaboratori elettronici nonché per modelli e stampi, la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.
- I danni causati ai fabbricati da sovraccarico di neve sono indennizzabili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento dell'accadimento del sinistro. Per i beni in essi contenuti la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.
- Relativamente ai danni causati da gelo e ghiaccio sono esclusi i danni avvenuti dopo un periodo di inattività dei macchinari e degli impianti superiore a 48 ore.
- Relativamente ai danni da allagamento, sono esclusi i danni subiti dalle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
- Relativamente ai danni da fenomeno elettrico, sono esclusi i danni a personal computers, macchine elettroniche per ufficio, calcolatori, elaboratori elettronici e loro terminali se non connessi a macchinari del ciclo produttivo.
- In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: (i) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo quanto previsto alla voce "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"; (ii) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo il valore a nuovo; (iii) il supplemento di indennità, che sarà uguale alla differenza tra il danno a nuovo ed il danno in uso.

	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Eventi Sociopolitici”, sono esclusi i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione od omissione di controllo o manovre, nonché dei danni e dei guasti. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Ricorso terzi”, sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, aria, e del suolo. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Furto e Rapina” sono esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. • Con riferimento alla garanzia “Merci in refrigerazione” (opzione A), sono esclusi i danni avvenuti in occasione di rotture o guasti per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il venditore od il manutentore degli impianti contenenti le merci assicurate. • Con riferimento alla garanzia “Guasti alle macchine”, sono esclusi (i) i danni causati da difetti di cui il contraente, l’assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza; (ii) i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; (iii) i danni verificatesi in conseguenza di montaggi, smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatosi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative a operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza; (iv) i danni derivanti da errata progettazione. • Con riferimento alla garanzia “Terremoti” sono esclusi (i) i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; (ii) i danni causati da inondazione; (iii) i danni causati da furto, smarrimento, rapina, saccheggio. • Con riferimento alla garanzia “Inondazioni, Alluvioni” sono esclusi i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica. • Limitatamente ai danni da furto, l’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro.
<p style="text-align: center;">Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni da detenzione o impiego di esplosivi. • Sono esclusi i danni verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. • Sono esclusi i danni derivanti da malattie professionali. • Sono esclusi i danni provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, e altri prodotti o organi di origine umana, vaccini. • Sono esclusi i danni derivanti da tabacco e qualsiasi prodotto a base di tabacco. • Sono esclusi i beni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate. • Sono esclusi i danni conseguenti a atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere. • Sono esclusi i danni derivanti da amianto. • Sono esclusi i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile. • Sono esclusi i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco. • Sono esclusi i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto. • Sono esclusi i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria. • Sono esclusi i danni derivanti da violazione di brevetti e/o marchi. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro”, sono esclusi i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. • Con riferimento alla garanzia “Proprietà e/o condizione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività”, sono esclusi (i) i danni derivanti da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali; (ii) i danni da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” sono esclusi i danni (i) necessari per l’esecuzione dei lavori; (ii) da furto, incendio e smarrimento; (iii) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi; (iv) da mancato uso delle cose danneggiate. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti” sono esclusi i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia opzionale “Responsabilità civile smercio prodotti di terzi”, sono esclusi (i) i danni dovuti a vizio originario del prodotto; (ii) i danni derivanti da mancato uso o mancata disponibilità. • Con riferimento alla garanzia opzionale “Inquinamento accidentale”, sono esclusi (i) i danni derivanti da alterazioni di carattere genetico; (ii) i danni provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nella scheda di polizza; (iii) i danni conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; (iv) i danni conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. • Con riferimento alla garanzia “Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale”, sono esclusi i danni causati dal conducente che non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti. 																																																			
Garanzia “All Risks”	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “All Risks”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="327 548 1520 2134"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 548 746 660">Garanzia</th> <th data-bbox="746 548 1098 660">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th data-bbox="1098 548 1520 660">Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 660 746 712">Danni causati da acqua condotta</td> <td data-bbox="746 660 1098 712">550 euro</td> <td data-bbox="1098 660 1520 712">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 712 746 790">Spese relative alla ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici ed igienici</td> <td data-bbox="746 712 1098 790">550 euro</td> <td data-bbox="1098 712 1520 790">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 790 746 842">Danni causati da fenomeno elettrico</td> <td data-bbox="746 790 1098 842">550 euro</td> <td data-bbox="1098 790 1520 842">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 842 746 987">Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso terzi in fabbricati costruiti e coperti da materiali incombustibili in Italia</td> <td data-bbox="746 842 1098 987">-</td> <td data-bbox="1098 842 1520 987">Sino al 10 % della somma assicurata, col massimo di 250.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 987 746 1133">Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso mostre e fiere nell'ambito della Comunità Europea</td> <td data-bbox="746 987 1098 1133">-</td> <td data-bbox="1098 987 1520 1133">100.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1133 746 1211">Trasporto grappoli d'uva e acini</td> <td data-bbox="746 1133 1098 1211">500 euro</td> <td data-bbox="1098 1133 1520 1211">20.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo annuo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1211 746 1263">Ricorso terzi</td> <td data-bbox="746 1211 1098 1263">-</td> <td data-bbox="1098 1211 1520 1263">10% del Massimale stabilito</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1263 746 1314">Furto e Rapina</td> <td data-bbox="746 1263 1098 1314">550 euro</td> <td data-bbox="1098 1263 1520 1314">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1314 746 1494">Guasti cagionati da ladri alle parti del Fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati</td> <td data-bbox="746 1314 1098 1494">-</td> <td data-bbox="1098 1314 1520 1494">2.500 euro per singolo sinistro e anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1494 746 1545">Merci in refrigerazione (opzione A)</td> <td data-bbox="746 1494 1098 1545">10% con il minimo di 500 euro</td> <td data-bbox="1098 1494 1520 1545">5.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1545 746 1597">Merci in refrigerazione (opzione B)</td> <td data-bbox="746 1545 1098 1597">10%</td> <td data-bbox="1098 1545 1520 1597">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1597 746 1648">Guasti alle macchine</td> <td data-bbox="746 1597 1098 1648">15%</td> <td data-bbox="1098 1597 1520 1648">15% della somma assicurata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1648 746 1760">Rimozione, trasporto, ricollocamento del macchinario illeso per le operazioni di ripresa dell'attività</td> <td data-bbox="746 1648 1098 1760">-</td> <td data-bbox="1098 1648 1520 1760">15.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1760 746 1839">Demolire, sgomberare, trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro</td> <td data-bbox="746 1760 1098 1839">-</td> <td data-bbox="1098 1760 1520 1839">30.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1839 746 2085">Ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di fluido in esso condotto o contenuto</td> <td data-bbox="746 1839 1098 2085">-</td> <td data-bbox="1098 1839 1520 2085">15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 2085 746 2134">Onorari del perito</td> <td data-bbox="746 2085 1098 2134">5%</td> <td data-bbox="1098 2085 1520 2134">15.000 euro</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo	Danni causati da acqua condotta	550 euro	-	Spese relative alla ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici ed igienici	550 euro	-	Danni causati da fenomeno elettrico	550 euro	-	Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso terzi in fabbricati costruiti e coperti da materiali incombustibili in Italia	-	Sino al 10 % della somma assicurata, col massimo di 250.000 euro	Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso mostre e fiere nell'ambito della Comunità Europea	-	100.000 euro	Trasporto grappoli d'uva e acini	500 euro	20.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Ricorso terzi	-	10% del Massimale stabilito	Furto e Rapina	550 euro	-	Guasti cagionati da ladri alle parti del Fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati	-	2.500 euro per singolo sinistro e anno assicurativo	Merci in refrigerazione (opzione A)	10% con il minimo di 500 euro	5.000 euro	Merci in refrigerazione (opzione B)	10%	-	Guasti alle macchine	15%	15% della somma assicurata	Rimozione, trasporto, ricollocamento del macchinario illeso per le operazioni di ripresa dell'attività	-	15.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo	Demolire, sgomberare, trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro	-	30.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo	Ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di fluido in esso condotto o contenuto	-	15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo	Onorari del perito	5%	15.000 euro
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo																																																		
Danni causati da acqua condotta	550 euro	-																																																		
Spese relative alla ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici ed igienici	550 euro	-																																																		
Danni causati da fenomeno elettrico	550 euro	-																																																		
Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso terzi in fabbricati costruiti e coperti da materiali incombustibili in Italia	-	Sino al 10 % della somma assicurata, col massimo di 250.000 euro																																																		
Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso mostre e fiere nell'ambito della Comunità Europea	-	100.000 euro																																																		
Trasporto grappoli d'uva e acini	500 euro	20.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo annuo																																																		
Ricorso terzi	-	10% del Massimale stabilito																																																		
Furto e Rapina	550 euro	-																																																		
Guasti cagionati da ladri alle parti del Fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati	-	2.500 euro per singolo sinistro e anno assicurativo																																																		
Merci in refrigerazione (opzione A)	10% con il minimo di 500 euro	5.000 euro																																																		
Merci in refrigerazione (opzione B)	10%	-																																																		
Guasti alle macchine	15%	15% della somma assicurata																																																		
Rimozione, trasporto, ricollocamento del macchinario illeso per le operazioni di ripresa dell'attività	-	15.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo																																																		
Demolire, sgomberare, trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro	-	30.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo																																																		
Ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di fluido in esso condotto o contenuto	-	15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo																																																		
Onorari del perito	5%	15.000 euro																																																		

Garanzia "Garanzia Responsabilità Civile Danni a Terzi e Prestatori di Lavoro"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Garanzia "Responsabilità Civile Danni a Terzi e Prestatori di Lavoro", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Garanzie base	250 euro per danno	-
	Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	10% con il minimo di 2.500 euro per ciascun sinistro	-
	Cose in consegna e custodia	10% per ogni sinistro, con il minimo di 500 euro	150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo
	Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	15% per ogni sinistro e con il minimo di 1.500 euro	50.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo
	Danni da Furto	10% con il minimo di 500 euro	75.000 euro per uno o più sinistri nello stesso periodo di Assicurazione annuo
	Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti		100.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo
	Danno cagionato a terzi riconducibile a vendita di prodotti	5.000 euro	100.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo
	Danni alle cose sulle quali si eseguono lavori	10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500 euro	100.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
	Responsabilità civile smercio prodotti di terzi	-	1.000.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo anno assicurativo
	Responsabilità civile smercio prodotti di terzi riconducibile a vendita di prodotti	5.000 euro per ciascun danneggiamento	1.000.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo anno assicurativo
	Malattie professionali	-	150.000 euro per Sinistro e per ogni danneggiato
	Inquinamento incidentale	10% con il minimo di 5.000 euro per ogni sinistro	-
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale		1.000.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo	

Garanzia "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti Di Indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Garanzie base	10% dell'importo d ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nella scheda di polizza	-
	Ritiro prodotti dell'Assicurato	10% per ciascun sinistro, con il minimo di 2.500 euro	-
Ritiro prodotti di terzi	10% per ciascun sinistro, con il minimo di 5.000 euro	-	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia sinistro</p> <p>Con riferimento alle garanzie danni materiali e diretti</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • darne avviso per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) all'intermediario assicurativo oppure a Zurich entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • fare, entro i cinque giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo – copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Zurich; • conservare le tracce dei residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti. <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alle garanzie responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e "responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)"</p> <p>Il contraente o l'assicurato ne deve dare avviso all'intermediario assicurativo o a Zurich, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ad esclusione dei sinistri mortali, il cui termine è tre giorni. Il contraente o l'assicurato deve denunciare solo i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia Tutela Legale</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale, e subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Assistenza diretta da parte di altre imprese</p> <p>Le prestazioni che il contraente o l'assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia "Tutela legale" (si veda il riquadro successivo).</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Per la gestione e liquidazione di sinistri relativi alla garanzia "Tutela legale", Zurich si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, 37135 VERONA.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Qualora per tre annualità assicurative consecutive la polizza non sia stata colpita da sinistro e non risultino riserve o non siano stati pagati risarcimenti/indennizzi, e sempreché siano stati regolarmente versati i premi (ivi inclusi quelli di eventuali regolazioni), Zurich, trascorsi sei mesi dalla scadenza della terza annualità, riconoscerà un bonus con emissione di separata appendice di rimborso.
---------------	--

	<p>Con riferimento alle garanzie responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e “responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)”</p> <p>Il premio, convenuto in base al fatturato preventivo, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo in base al fatturato consuntivo, fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza.</p>
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato da Zurich, la stessa rimborsa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto alle aziende alimentari e vinicole che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15,18%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO